

Messaggio

numero

7628

data

6 febbraio 2019

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica parziale della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Insegnamento privato

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'approvazione di una parziale modifica della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 relativamente ad alcune norme inerenti all'insegnamento privato.

1. PREMESSA

Nel nostro Cantone si è purtroppo assistito nel recente passato ad una moltiplicazione di offerte sedicenti universitarie di varia natura che hanno portato lo scrivente Consiglio e il Parlamento a condividere nel corso del 2013 una modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995. Tale modifica ha permesso di proteggere le denominazioni universitarie, pur nei limiti del diritto federale, protezione che ha concorso a mettere in luce le offerte di scarso valore, se non truffaldine, riferite al settore terziario privato che hanno tentato di prendere piede in Ticino. Il "mercato" dei titoli formativi facili attrae purtroppo diverse persone, pronte a pagare somme di un certo rilievo allo scopo di ottenere dei titoli che, cercando di giocare con le diverse norme inerenti ai riconoscimenti, di fatto risultano di scarsa qualità, se non senza valore reale.

Questo "mercato" si estende parzialmente anche ai titoli del secondario II, in specie alle maturità liceali conseguite dopo studi preparatori in alcune scuole private, anche grazie ad una legislazione datata e particolarmente liberale, come ha mostrato un caso attualmente al vaglio delle autorità scolastiche e della giustizia cantonali.

Infine, anche le scuole private del settore obbligatorio non sono al riparo da proposte di scarso valore, in particolare riferite al millantato riferimento ad approcci o metodologie pedagogiche di richiamo per i genitori degli allievi, per cui anch'esse meritano maggiore tutela.

Allo scopo di sostenere il buon nome delle scuole ticinesi, in questo caso di quelle del settore privato, e di conferire al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport gli strumenti per intervenire adeguatamente in questa direzione, si propongono qui alcune modifiche di alcuni articoli del Titolo IX della Legge della scuola, titolo dedicato all'insegnamento privato.

Rammentiamo che l'insegnamento privato è e rimane una possibilità garantita dalla Costituzione cantonale (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. m) che non viene in alcun modo rimessa in discussione dalla presente novella legislativa. Oggetto delle modifiche di legge qui proposte sono le condizioni per poter accordare e rispettivamente revocare le autorizzazioni dipartimentali alle scuole, elemento centrale del controllo della qualità delle stesse e quindi della protezione dei loro allievi e delle loro famiglie dalle offerte inadeguate.

2. COMMENTO ALLE SINGOLE NORME

Articolo 86

Si propone innanzitutto di modificare il nome dell'attuale norma, dal titolo "scuole medie superiori private", in "scuole preparatorie alla maturità private". In effetti, a differenza delle scuole medie superiori pubbliche, queste scuole private non erogano alcun titolo in loro nome, non essendo abilitate a farlo. Esse preparano gli allievi ad un esame "da privatista" in Svizzera o a un esame di Stato all'estero, configurandosi quindi come scuola preparatoria.

Al cpv. 1 viene introdotta la principale modifica proposta, che limita di principio l'autorizzazione alle scuole di questo tipo che preparano ad un esame di maturità che si tiene in Svizzera. Con questa specifica non avrebbero più diritto all'autorizzazione le scuole che preparano ad esami di maturità che si tengono all'estero. Ricordiamo che le scuole private "liceali" attualmente esistenti in Ticino sono di tre tipi: quelle che preparano alla maturità liceale in Svizzera, sia alla maturità svizzera - le cui sessioni d'esame sono organizzate dalla Commissione svizzera di maturità - (4 istituti), sia al baccalaureato internazionale (1 istituto), quelle autorizzate sulla base di accordi internazionali (2 istituti) per i quali è prevista una speciale riserva (cfr. infra ad nuovo art. 87a) e quelle che preparano ad esami che si tengono all'estero secondo norme estere (2 istituti). La modifica del cpv. 1 tocca solo la terza tipologia di offerta, che in Ticino è oggi appannaggio di due scuole, l'Istituto Fogazzaro di Lugano e l'Istituto Sant'Anna di Lugano con l'associata S. Caterina a Locarno, tipologia che in base alla presente novella legislativa in futuro di principio non sarà più autorizzata. Benché lo Scambio di lettere fra la Svizzera e l'Italia concernente l'ammissione di studenti svizzeri come privatisti agli esami di maturità nei licei italiani entrato in vigore il 15 gennaio 2008 (RS 0.413.454.2) preveda la facoltà per i cittadini svizzeri e italiani di presentarsi in qualità di candidati esterni agli esami liceali da privatisti nei due Paesi, esso non impone in alcun modo il riconoscimento cantonale a curricoli preparatori per questi esami svolti all'estero. Una specifica norma transitoria (cfr. infra) permetterà comunque agli studenti di concludere il ciclo qualora essi fossero stati già iscritti al 1° gennaio 2019, ma non ammetterà più iscrizioni a scuole con questa configurazione. La norma prevede una delega al Consiglio di Stato allo scopo di considerare delle eccezioni, questo per mantenere la giusta flessibilità nella gestione delle diverse casistiche.

Al cpv. 2 viene aggiunto l'obbligo per le scuole preparatorie alla maturità di presentare ai fini dell'autorizzazione un progetto pedagogico e un piano finanziario. Attualmente i requisiti formali richiesti sono estremamente scarsi, per cui non si ritiene che le autorità scolastiche dispongano degli strumenti sufficienti per negare un'autorizzazione a proposte scolastiche poco solide o di scarso valore. Il medesimo concetto verrà riproposto anche all'art. 82. Per il resto, la lista dei documenti richiesti all'atto del deposito della domanda di autorizzazione viene delegata al Consiglio di Stato, senza che vi sia una volontà di modificarli.

Il cpv. 3 rimane immutato mentre il cpv. 4 subisce solo una modifica formale.

Articolo 82

Al cpv. 4 viene aggiunta l'indicazione per le scuole dell'obbligo private di presentare ai fini dell'autorizzazione un progetto pedagogico e un piano finanziario. La norma figura già nel regolamento, ma un suo consolidamento direttamente nella legge è auspicabile per le ragioni già espresse ad art. 86 cpv. 2. Anche qui la lista dei documenti da presentare ai fini dell'autorizzazione viene delegata al Consiglio di Stato. Il cpv. 5, non essendo più utile, viene abrogato.

Nuovo articolo 87a

Con questa nuova disposizione vengono espressamente riservati gli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera inerenti a scuole private riconosciute da Stati esteri e risidenti in Svizzera. Come la Svizzera sostiene scuole svizzere all'estero, sulla base di una precisa legislazione federale, allo stesso modo ciò avviene in direzione inversa ed il nostro Paese conclude accordi internazionali in proposito. Per quel che riguarda gli accordi tra Svizzera e Italia si rimanda in particolare allo Scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 tra la Svizzera e l'Italia sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera entrato in vigore il 5 febbraio 1999 (RS 0.413.454.1). In questo caso, trattandosi di diritto superiore, il Ticino non ha competenze specifiche, né di autorizzazione né di vigilanza obbligatoria.

Nuovo articolo 90a

La nuova disposizione introduce la base legale per la percezione delle usuali tasse e spese applicabili alla gestione amministrativa e alla loro vigilanza. Fino ad oggi per il settore dell'insegnamento privato, contrariamente a quel che accade per moltissimi altri ambiti, non è prevista alcuna corresponsione a fronte di un lavoro amministrativo non indifferente da parte delle istanze cantonali. La nuova disposizione è stata modulata sulla base dell'equivalente norma prevista dalla Legge sanitaria.

Norma transitoria

Per evitare mutamenti repentini non previsti per le scuole private attualmente autorizzate a preparare gli allievi in vista di esami di maturità all'estero, è prevista una norma transitoria che mantiene l'attuale diritto per gli allievi iscritti prima del 1° gennaio 2019. Per i nuovi allievi iscritti dopo tale data, siano essi iscritti al primo anno o ammessi a curriculum iniziato, varranno quindi le nuove disposizioni. Siccome l'entrata in vigore di questa novella legislativa è prevista al 1° agosto 2019, dal prossimo anno scolastico non potranno di principio più partire curricula preparatori per esami di maturità all'estero, salvo accordi internazionali ex art. 87a.

La norma transitoria qui proposta sostituisce quella attuale, che ormai non ha più ragione di esistere essendo superata.

Abbreviazione ufficiale

Si coglie l'occasione per rendere ufficiale l'abbreviazione della Legge, "LSc".

3. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Le modifiche legislative qui proposte hanno conseguenze finanziarie positive per il Cantone, derivanti dagli importi percepiti per le tasse e le spese amministrative. Per quanto attiene i Comuni non vi sono conseguenze finanziarie.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

4. CONCLUSIONI

Per le considerazioni sopra esposte vi invitiamo ad approvare il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 febbraio 2019 n. 7628 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LSc

Art. 82 cpv. 4 e 5

⁴Chi intende aprire una scuola dell'infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza che presenta il progetto pedagogico accompagnata dai documenti previsti dal regolamento inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola e ai docenti, nonché un piano finanziario.

⁵*Abrogato*

Art. 86 cpv. 1, 2 e 4

Scuole preparatorie alla maturità private

¹L'apertura e l'esercizio di scuole preparatorie alla maturità private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato; l'esame di maturità deve tenersi in Svizzera salvo eccezioni previste dal regolamento.

²Chi intende aprire una scuola preparatoria alla maturità privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza che presenta il progetto pedagogico accompagnata dai documenti previsti dal regolamento inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola e ai docenti, nonché un piano finanziario.

⁴Il passaggio di allievi dalle scuole preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami di ammissione.

Art. 87a (nuovo)

Accordi internazionali

Sono riservati gli accordi internazionali inerenti all'apertura in Svizzera di scuole private riconosciute da Stati esteri.

Art. 90a (nuovo)

Tasse

¹Per l'istruzione delle pratiche di autorizzazione previste dal presente titolo, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, di ispezione e di consulenza da parte del Dipartimento, sono percepite tasse e spese.

²Le tasse devono essere commisurate all'entità e al costo reale della prestazione fornita ritenuto un minimo di 200 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

³Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento l'ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse.

II - Disposizione transitoria della modifica del ...

La modifica dell'art. 86 cpv. 1 non si applica agli allievi iscritti alle scuole entro il 1° gennaio 2019.

III

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2019.